

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

(circ. 37/07 - msg 29642 del 7/12/07- circ. 88/08 - msg 28284 del 19/12/08 - msg 4317 del 24/02/09)

La Finanziaria 2006 (art. 1, c. 300) ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dall' **anno accademico 2006/2007**, dei medici con contratto di formazione specialistica.

Dopo alterni orientamenti sull'obbligo contributivo di tali soggetti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che, alla stregua di tutti gli altri iscritti alla [Gestione Separata](#), sono assoggettati:

- all'aliquota ridotta, se sono già iscritti alla cassa professionale;
- all'aliquota piena in caso contrario.

BASE IMPONIBILE

Il contributo dovuto si calcola sui compensi percepiti dal medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso.

Il trattamento economico è disciplinato dal D. lgs 368/99 (come modificato dalla Finanziaria 2006) ed è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, ed una parte variabile; viene corrisposto in rate mensili posticipate dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

ADEMPIMENTI

Ai medici in formazione specialistica si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di [iscrizione](#), ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di [aliquote](#), [massimale](#) ed [accredito contributivo](#). Pertanto le università interessate sono soggette agli stessi adempimenti e con le stesse modalità previste per la generalità dei committenti.

Non si ritengono tuttavia soggette all'obbligo di comunicazione ai Centri per l'impiego entro le 24 ore precedenti l'inizio della prestazione lavorativa, così come previsto dalla Finanziaria 2007 (L. 296/06 art. 1, commi da 1180 a 1185), poiché il contratto di formazione specialistica non si configura come contratto di lavoro.

Inoltre non è previsto l'obbligo d'[iscrizione](#) alla Gestione Separata in capo ai medici, poiché si ritiene validamente assolto con l'invio delle denunce E-mens da parte delle università. A tal fine è stato appositamente istituito il codice tipo rapporto **14** (non richiede codice attività).